

accettata dal Popolo il 28 novembre 1993 ²

in base alle disposizioni transitorie inerenti alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 22 marzo 1991

I. Istituto cantonale delle assicurazioni sociali

Art. 1 Nome e sede

L'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (IASG) è un istituto indipendente di diritto pubblico con una personalità giuridica propria e con sede a Coira.

Art. 2 Compiti

¹ L'Istituto delle assicurazioni sociali coordina i lavori della Cassa cantonale di compensazione nel quadro della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti nonché quelli dell'Ufficio cantonale AI nel quadro della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità ³ e mette loro a disposizione i servizi necessari per l'adempimento dei loro compiti.

² La Cassa di compensazione del Cantone dei Grigioni e l'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni eseguono i loro compiti a proprio nome quali organi assicurativi. Essi sono capaci d'essere parte e di stare in giudizio.

³ All'Istituto delle assicurazioni sociali possono essere conferiti ulteriori compiti. L'assegnazione di compiti alla Cassa di compensazione e all'Ufficio AI necessita dell'approvazione della Confederazione.

Art. 3 Vigilanza della Confederazione

L'Istituto delle assicurazioni sociali è subordinato alla vigilanza della Confederazione e alle sue istruzioni, nella misura in cui esso svolga compiti cantonali non assegnatigli.

Art. 4 Organi

¹ Gli organi dell'Istituto delle assicurazioni sociali sono:

- a) la commissione amministrativa;
- b) la direzione;
- c) l'ufficio di revisione.

² I membri della commissione amministrativa e della direzione nonché l'ufficio di revisione vengono nominati dal Governo.

Art. 5 Commissione amministrativa

¹ L'Istituto delle assicurazioni sociali è subordinato alla vigilanza della commissione amministrativa.

² La commissione amministrativa, in cui sono rappresentati adeguatamente le persone tenute al pagamento di contributi e gli assicurati, si compone di sette membri.

³ Presidente della commissione amministrativa è il membro del Governo responsabile di questo settore specifico; per il resto la commissione si costituisce per conto proprio.

Art. 6 Compiti della commissione amministrativa

Alla commissione amministrativa spetta segnatamente:

- a) la determinazione delle competenze per la regolamentazione degli affari inerenti al personale;
- b) la definizione dei compiti delle agenzie AVS, se questi oltrepassano i compiti minimi giusta il diritto federale;
- c) la determinazione dei contributi alle spese amministrative e dei sussidi alle agenzie AVS;
- d) l'approvazione dei conti e dei rapporti annuali;
- e) l'esame dei rapporti di revisione.

Art. 7 Durata della carica

La durata della carica della commissione amministrativa è di quattro anni. I membri sono rieleggibili.

Art. 8 Direzione

¹ L'Istituto delle assicurazioni sociali viene gestito da un direttore. Egli forma la direzione unitamente ai capi della Cassa di compensazione e dell'Ufficio AI, come pure al capo degli affari amministrativi. Il Governo può ampliare la direzione e ammettere in quest'ultima cumuli di cariche.

² All'atto di adempiere ai loro compiti i capi della Cassa di compensazione e dell'Ufficio AI quali organi assicurativi trattano direttamente con le autorità federali.

³ Il direttore partecipa con voto consultivo alle sedute della commissione amministrativa. La partecipazione di ulteriori membri della direzione si conforma al regolamento.

⁴ Per il resto le facoltà e gli obblighi della direzione sono disciplinati dal regolamento.

Art. 9 Personale

I rapporti di servizio si conformano all'ordinanza sul rapporto di servizio dei dipendenti del Cantone dei Grigioni. ⁴

Art. 10 Spese amministrative

Le spese che risultano nel quadro dell'amministrazione del l'Istituto delle assicurazioni sociali vengono ripartite pro rata sui vari organi assicurativi e coperte come segue:

- a) per la Cassa di compensazione e i sussidi alle agenzie comunali mediante contributi giusta le prescrizioni del diritto federale;
- b) per gli uffici AI mediante l'assunzione delle spese giusta le prescrizioni del diritto federale;
- c) per i compiti assegnati mediante rimborso da parte del committente. Il Cantone non è tenuto ad assumersi eventuali disavanzi delle spese amministrative dell'Istituto delle assicurazioni sociali.

Art. 11 Responsabilità del Cantone

Con riserva di speciali prescrizioni del diritto federale il Cantone non è responsabile degli obblighi dell'Istituto delle assicurazioni sociali.

Art. 12 Diritto di regresso del Cantone

¹ Se in base a speciali prescrizioni del diritto federale il Cantone è tenuto a risarcire dei danni, gli spetta il regresso sugli organi e funzionari dell'Istituto delle assicurazioni sociali o del comune, che hanno causato il danno.

² Per la copertura della richiesta di regresso l'Istituto delle assicurazioni sociali e i comuni devono fornire sufficienti garanzie.

Art. 13 Agenzie

¹ I comuni politici istituiscono agenzie comunali.

² La commissione amministrativa può autorizzare l'istituzione di agenzie collettive per più comuni.

Art. 14 Ufficio AI

Per l'esecuzione dei propri compiti l'Ufficio AI istituisce con l'approvazione della Confederazione degli uffici esterni. Esso può collaborare anche con gli uffici AI di altri cantoni.

II. Contributi

Art. 15 Condono

Al posto del contributo condonato all'assicurato, subentra il contributo minimo.

III. Disposizioni finali

Art. 16 Modifiche di atti legislativi

Con la presente legge vengono modificate le seguenti disposizioni:

- a) Legge sugli assegni familiari del 26 ottobre 1958 ⁵

art. 13 cpv. 1:

Il Cantone istituisce, con la designazione di "Cassa di compensazione per gli assegni familiari del Cantone dei Grigioni", una cassa cantonale quale istituto indipendente di diritto pubblico con sede a Coira. La sua gestione viene affidata all'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni;

- b) Legge sull'introduzione e il finanziamento della legge federale sugli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna del 27 settembre 1953 ⁶

art. 1

Dell'esecuzione della legge federale sugli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna è incaricato l'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni.

Art. 17 Abrogazione di atti legislativi

¹ Con l'entrata in vigore della presente legge vengono abrogate tutte le disposizioni in contraddizione con essa, segnatamente

- a) Legge sull'introduzione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 13 marzo 1949 ⁷
b) Legge d'introduzione alla legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 6 marzo 1960 ⁸

² Se atti legislativi vigenti rinviano a disposizioni che vengono abrogate con la presente legge o a relativi atti legislativi d'adeguamento e d'attuazione, in tal caso vengono applicate le relative disposizioni della presente legge e dell'ordinanza emanata contemporaneamente.

Art. 18 Esecuzione

Il Gran Consiglio emana l'ordinanza necessaria all'esecuzione. ⁹

Art. 19 Entrata in vigore

Il Governo dichiara in vigore la presente legge. ¹⁰

Note finali

- 1 Annotazione della commissione di redazione: le designazioni di funzione e professionali usate nel presente testo si riferiscono ad ambedue i sessi
- 2 M del 16 feb. 1993, 42; PGC 1993/94, 183
- 3 RS 831.20
- 4 CSC 170.400
- 5 CSC 548.100
- 6 CSC 910.700
- 7 PDG 1381; CSC 544.100
- 8 RC 1960, 114; CSC 544.450
- 9 AGS 1994, 3067
- 10 Entrata in vigore il 1° gennaio 1995 con DG del 5 lug. 1994